

## Perché alcuni banchieri tifano per il no al contratto

**L**e assemblee chiamate ad approvare l'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto bancario, siglata il 19 gennaio 2012, sono ormai agli sgoccioli. Ancora pochi giorni e l'esito sarà noto, anche se la vittoria del sì al contratto è sempre più prossima: secondo alcuni exit poll ufficiosi, oltre il 56% dei lavoratori in banca ha votato per il sì e circa il 39% ha votato per il no.

Queste percentuali non tengono conto delle pochissime assemblee separate effettuate senza la componente minoritaria, che all'interno della Fisac-Cgil osteggia di fatto il nuovo contratto. A esprimere il proprio parere, a tutt'oggi, è stato il 25% della popolazione bancaria (82 mila dipendenti su 330 mila). È dunque plausibile che la percentuale del sì sia destinata a crescere

ancora. Permangono però i dubbi e le diverse interpretazioni sulla valenza giuridica del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2010 e disdettato tre mesi prima da Abi e sindacati proprio per poterlo rinnovare.

Come già segnalato da *Contrarian*, il vecchio contratto nazionale ha cessato di essere valido il 31 dicembre 2010, ma le banche, in assenza di un accordo di rinnovo, hanno continuato ad applicarlo. Ciò ha automaticamente cambiato la configurazione giuridica dello stesso contratto, che

è diventato a tempo indeterminato. È proprio questa trasformazione, da contratto nazionale a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, metterebbe le aziende, in caso di mancata approvazione dell'ipotesi di rinnovo, nelle condizioni di poter recedere unilateralmente dal contratto stesso. C'è infatti una giurisprudenza consolidata che stabilisce che il contratto collettivo a tempo indeterminato non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti e che quindi il datore di lavoro ha piena facoltà giuridica di procedere al recesso unilaterale. A confermare questa possibilità ci sono

numerose sentenze della Corte di Cassazione, contro solo una di segno opposto.

Una sentenza che viene presa come riferimento nel mondo dei giuslavoristi, afferma

infatti che «il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine d'efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, poiché in tal caso finirebbe per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Per conseguenza, a tale contrattazione va estesa la regola generale di applicazione nei negozi privati, secondo la quale il

recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, la perpetuità del vincolo obbligatorio» (Cassazione, 29 agosto 2009 n. 18548, presidente Di Cerbo estensore Matera, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2010). Un rischio, quello della disdetta unilaterale, che incombe quindi concretamente sul futuro dei 330 mila bancari italiani.

Disdettare il contratto nazionale comporterebbe l'azzeramento di tutte le previsioni: da quelle relative agli inquadramenti a quelle relative all'area contrattuale. Il che lascerebbe i bancari sprovvisti di tutele ed esposti alle determinazioni dei gruppi di appartenenza.

Un'eventuale disdetta del contratto nazionale a tempo indeterminato da parte dell'Abi potrebbe avere effetti anche sui contratti di secondo livello, quelli aziendali o di gruppo, compromettendone la validità, rendendo così inefficaci tutti quelli che fanno, al loro interno, riferimento al contratto nazionale di lavoro.

Data la crisi attuale del sistema bancario, la più difficile dal dopoguerra, anche i gruppi creditizi potrebbero cedere alla tentazione di farsi contratti sulla base delle loro esigenze: in una parola, alla Sergio Marchionne, come si usa dire adesso.

(riproduzione riservata)

**Con la vittoria dei contrari quello vecchio può essere disdettato unilateralmente**

